

insiel

Informatica per il Sistema  
degli Enti Locali SpA  
con socio unico  
via San Francesco, 43  
34133 Trieste  
tel + 39 040 3737111  
fax + 39 040 3737333  
PEC: protocollo@pec.insiel.it  
www.insiel.it  
info@insiel.it

capitale sociale euro 1776625000 i.v.  
r.i. Trieste, c.f. e p.iva 00118410323  
r.e.a. Trieste 71598  
direzione e coordinamento  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
azienda con sistemi di gestione certificati  
per la qualità:  
UNI EN ISO 9001:2015  
per la salute e sicurezza sul lavoro:  
BS OHSAS 18001:2007  
per la sicurezza delle informazioni:  
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

Trieste

oggetto: ACCETTAZIONE della Proposta di  
Accordo Quadro per la fornitura dei Servizi  
sui Comuni e nelle Aree dei Cluster C e D,  
pubblicata sul sito di OpEn Fiber S.p.A. –  
Area Infratel in data 19/06/19 e successivi  
aggiornamenti

Spettabile  
OpEn Fiber S.p.A.  
Viale Certosa, n. 2  
20155 Milano

c.a. Ing. Simone Bonannini  
Direttore Marketing e Commerciale

PEC: commerciale@pec.openfiber.it

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Proposta di Accordo in oggetto ricevuta in data 11/09/2020, che qui di seguito trascriviamo e sottoscriviamo, unitamente al suo allegato, in segno di integrale e incondizionata accettazione.

Distinti saluti.

\*\*\*\*\*



## ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI WHOLESALE

Tra

**OpEn Fiber S.p.A.**, con sede legale in Viale Certosa 2 – 20155 Milano, capitale sociale pari ad euro 250.000.000 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva 09320630966, in persona dell'Ing. Simone Bonannini, nella sua qualità di *Direttore Marketing e Commerciale*, munito dei giusti poteri (“**OF**”)


E

**Insiel S.p.A.**, con sede legale in via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste, con capitale sociale pari ad euro 17766250 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste REA: TS-71598, codice fiscale e partita iva 00118410323, in persona di Diego Antonini, nella sua qualità di *Presidente e Amministratore Delegato*, munito dei giusti poteri (“**Operatore**”)

(Di seguito anche denominate, singolarmente, la “**Parte**” o, congiuntamente, le “**Parti**”.)

**Premesso che:**

- a) OF è un operatore di telecomunicazioni che opera sul territorio nazionale al fine di realizzare, gestire e fornire una rete di telecomunicazioni a banda ultra larga dotato di un'autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di una rete di comunicazione elettronica ex art. 25, d.lgs. n. 259/2003 (numero iscrizione ROC 26397 del 27/04/2016);
- b) OF è risultata aggiudicataria delle gare indette da Infratel Italia S.p.A. (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito anche “**Infratel**”) e gestisce in qualità di concessionaria l'infrastruttura passiva a banda ultra larga, di proprietà pubblica nelle cc.dd. Aree Bianche delle Regioni: (i) Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (“**Gara I**”); (ii) Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Aut. di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia (“**Gara II**”); e (iii) Calabria, Puglia Sardegna (“**Gara III**” e congiuntamente le “**Concessioni**”);
- c) **Insiel S.p.A.** è un operatore di telecomunicazioni in possesso anch'esso di un'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 25, d.lgs. n. 259/2003 (numero iscrizione **ROC 19960** del **8/5/2010**);
- d) Operatore ha sottoscritto in data **7/7/2020** un accordo di riservatezza che si intende vincolante per tutta la durata del presente accordo e si è registrato all'apposito Portale Operatori del sito [www.openfiber.it](http://www.openfiber.it) e ha ottenuto lo *username* e la *password* per accedere all'apposita area riservata;

- 
- e) Operatore, con il presente accordo, accetta le condizioni per la fornitura dei Servizi come disciplinate tempo per tempo dal Listino dei Servizi C e D di OF (di seguito anche Listino C e D) e relativi allegati pubblicato sul sito [www.openfiber.it](http://www.openfiber.it) e accetta le modalità e le condizioni della fornitura da parte di OF a Operatore dei servizi sui Comuni e Aree C e D oggetto delle Concessioni (“**Accordo**”).


**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

## **1 Premesse, interpretazione e gerarchia**

- 1.1 Il Listino C e D pubblicato sul sito [www.openfiber.it](http://www.openfiber.it), le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Accordo.
- 1.2 In caso di difformità o incompatibilità tra Listino C e D e Accordo la prevalenza è determinata secondo l'ordine progressivo di seguito indicato:
- Listino C e D
  - Accordo

## **2 Definizioni**

- 2.1 Per l'interpretazione dei termini riportati nel presente Accordo valgono le definizioni riportate nel Listino C e D.
- 2.2 Salvo diversa, specifica ed espressa indicazione, i termini e le espressioni elencati nel presente articolo, inoltre, avranno il significato ivi esposto, indipendentemente dalla forma singolare o plurale assunta a seconda del contesto:
- “**Allegati**”: indica i documenti allegati al presente Accordo;
  - “**Cliente**”: indica la clientela finale dell'Operatore, attuale o potenziale, indipendentemente dalla tipologia, trattandosi – in via esemplificativa e non esaustiva – privati, professionisti, SOHO, SME, altre aziende private, pubbliche amministrazioni, etc. ai quali l'Operatore fornirà servizi di telecomunicazione offerti tramite i Servizi forniti da OF;
  - “**Comitato Tecnico**”: indica l'organo operativo di cui all'Articolo 9;
  - “**Corrispettivo**”: indica gli importi dovuti dall'Operatore a OF a fronte dei Servizi erogati da OF, come meglio precisato al successivo Articolo 5 e nel Listino C e D;
  - “**Durata**”: indica il periodo temporale di efficacia dell'Accordo ai sensi dell'Articolo 8;




- “**Forza Maggiore**”: fermo quanto previsto dagli articoli 1463 e ss. c.c., indica ogni evento o circostanza o combinazione di eventi e/o circostanze, oltre il controllo della Parte colpita (la “**Parte Colpita**”), che non poteva essere evitato dalla Parte Colpita facendo ricorso a diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, e che abbia come effetto diretto quello di impedire alla Parte Colpita di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano di seguito taluni eventi o circostanze di Forza Maggiore:

- a) guerra e/o altre ostilità, invasione, atti di terrorismo confisca o embargo;
- b) contaminazione da radiazioni ionizzanti e contaminazione derivante da combustibili nucleari, da esplosivi o altre sostanze pericolose;
- c) ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di Stato e guerra civile;
- d) sommossa, tumulto, disordine, sciopero generale o altre azioni in campo industriale ad eccezione di quanto abbia carattere meramente aziendale o locale (in quest'ultimo caso, purché relativo a Comune diverso da quello interessato dai lavori);
- e) terremoto o altre calamità naturali;
- f) disposizioni e pronunce dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa, delle amministrazioni degli enti locali e/o di ogni altro soggetto legittimato, che inibiscano l'inizio e/o la prosecuzione di lavori o altra attività prevista dall'Accordo in capo alla Parte Colpita e che non siano conseguenti ad inadempimenti da parte della Parte Colpita di leggi applicabili;
- g) mancato ottenimento, o sospensione, dei necessari permessi e/o autorizzazioni, anche tecniche o di accesso alle infrastrutture, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonostante la diligenza profusa dalla parte colpita nella richiesta di rilascio o rinnovo dei suddetti permessi comunque denominati.

Non sono considerati eventi di Forza Maggiore i seguenti eventi:

- h) fermate di cantiere o sospensione della fornitura imposte dalle pubbliche autorità competenti per la mancata osservanza di norme di legge e di regolamenti da parte di OF, dei suoi appaltatori e/o subappaltatori;
- i) ritardi nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;




j) eventi provocati, dovuti o comunque attribuibili a OF (per mancanza di diligenza, prudenza e perizia) ovvero ai suoi appaltatori e/o subappaltatori;


- “**Garanzia**”: indica e definisce la garanzia che l’Operatore consegna ad OF, consistente in una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nel “Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi” di cui all’art. 109 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) emessa da primario istituto bancario o assicurativo, accettabile da OF, con la formula “a prima richiesta e senza eccezioni”, come disciplinata all’Articolo 7 e redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1;
- “**Giorno Lavorativo**”: indica qualunque giorno che non sia sabato, domenica o festività nazionale e le festività dei comuni nei quali sono resi i Servizi;
- “**Listino C e D**”: indica e definisce il documento pubblicato sul sito OF che riporta la descrizione delle caratteristiche dei Servizi offerti, l’architettura di rete adottata e le condizioni tecniche, economiche e di fornitura per ciascun Servizio, tempo per tempo modificato e integrato;
- “**Ordini**”: indica e definisce i singoli ordini attuativi dell’Accordo che saranno, di volta in volta, inviati dall’Operatore a OF al fine di attivare ciascun Servizio in conformità al Listino C e D e agli allegati che descrivono i Servizi;
- “**Rete Infratel**”: indica e definisce l’infrastruttura capillare di rete in fibra ottica prevalentemente in tecnologia FTTH ovvero in modalità FWA che OF gestisce nei territori oggetto delle Concessioni, avente le caratteristiche tecniche di cui al Listino C e D;
- “**Servizi**”: indica e definisce i servizi tra quelli indicati all’Articolo 3 forniti da OF ad Operatore in modalità *wholesale* con le caratteristiche di cui agli allegati del Listino C e D;
- “**Service Level Agreement**” o “**SLA**”: indica e definisce le tempistiche e le modalità di erogazione dei Servizi e di effettuazione delle attività, ivi inclusi gli SLA di *provisioning* e gli SLA di *assurance*, come descritte negli allegati al Listino C e D.

### 3. Oggetto

3.1 Le Parti, con il presente Accordo, intendono disciplinare le condizioni per la fornitura da parte di OF all’Operatore di uno o più Servizi.

3.2 I Servizi che l’Operatore può richiedere – previa sottoscrizione dell’Accordo– consistono nell’accesso alla Rete Infratel in modalità fibra accesa o fibra spenta e servizi di *fixed wireless access*, come di volta in volta descritti nel Listino C e D e relativi allegati.

- 
- 3.3 OF provvede ad aggiornare l'elenco di Servizi forniti su Rete Infratel tramite pubblicazione del Listino C e D aggiornato sul sito [www.openfiber.it](http://www.openfiber.it).
- 3.4 Resta inteso che OF ha facoltà di non offrire i Servizi in caso di oggettivi ostacoli tecnici alla fornitura degli stessi. Ovvero:
- a) non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio;
  - b) sussistano insormontabili e documentati ostacoli tecnici alla fornitura del servizio;
  - c) Operatore richieda risorse/capacità di rete riservate per le attività tipiche di esercizio e manutenzione della Rete.
- 3.5 Resta inteso che l'efficacia dell'Accordo è sospensivamente condizionata alla consegna della Garanzia di cui all'Articolo 7 da parte dell'Operatore a OF entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo.
4. **Erogazione dei Servizi, Service Level Agreement, Interventi a Vuoto e Penali**
- 4.1 OF erogherà i Servizi secondo le previsioni contenute negli allegati al Listino C e D che descrivono i *Service Level Agreement* (SLA) per ciascun Servizio e le specifiche contenute negli Ordini.
- 4.2 OF comunicherà a Operatore la data di fornitura dei Servizi ("**Data Attesa Consegna**"), secondo le tempistiche definite nel Listino C e D e nei suoi allegati e negli Ordini.
- 4.3 OF non dovrà riconoscere a Operatore alcuna penale per mancato rispetto degli SLA qualora dimostri a Operatore di aver agito con diligenza e aver posto in essere quanto necessario ad evitare il ritardo e questo derivi da:
- a) Inadempimento dell'Operatore nel fornire le informazioni e nello svolgere le attività previste dall'Accordo, dal Listino C e D e dagli Ordini;
  - b) OF non possa accedere ai locali in cui deve essere terminato il Servizio per cause ad essa non imputabili;
  - c) OF non possa accedere perché il Cliente cui Operatore fornisce i servizi non permetta l'accesso o sia irreperibile nella Data Attesa Consegna.
- 4.4 OF riconosce a Operatore le penali per ritardo degli SLA secondo quanto stabilito nei documenti relativi agli SLA allegati al Listino C e D.



4.5 Operatore riconosce a OF i contributi per intervento a vuoto, individuati come da apposito allegato al Listino C e D, secondo quanto stabilito nel Listino C e D stesso.

4.6 Ai fini della fruizione e consegna di alcuni Servizi come individuati nel Listino C e D, Operatore ha il diritto di installare e connettere, in corrispondenza dei punti di terminazione, apparati di trasmissione previo ottenimento delle autorizzazioni e/o licenze e/o provvedimenti amministrativi a tal fine necessari, restando Operatore esclusivamente responsabile della relativa gestione e manutenzione in conformità alle condizioni applicabili.

## 5. **Corrispettivi**

5.1 I Corrispettivi dovuti dall'Operatore ad OF per la fornitura dei Servizi sono dettagliatamente definiti per ciascun Servizio nel Listino C e D tempo per tempo vigente e pubblicato sul sito internet di OF.

5.2 A tutti i Corrispettivi dovrà essere aggiunto l'importo dell'IVA se e nella misura in cui tale imposta sia dovuta secondo la normativa in vigore al momento dell'emissione da parte di OF della fattura.

## 6. **Modalità di fatturazione**

### 6.1 Processo

6.1.1 Le fatture relative ai Corrispettivi saranno emesse, in formato elettronico, con cadenza mensile salvo dove diversamente specificato nel Listino C e D e saranno riferite ai Corrispettivi previsti nel Listino C e D e maturati nel mese corrente a meno che sia specificata l'anticipazione.

6.1.2 L'apposito allegato al Listino C e D individua la competenza della fatturazione per ciascun Servizio. Le fatture saranno emesse:

(i) con scadenza di pagamento a 60 giorni data fattura qualora siano emesse con competenza anticipate;

(ii) con scadenza a 30 giorni data fattura qualora siano emesse con competenze posticipate.

6.1.3 Le fatture saranno indirizzate ai punti di contatto indicati dall'Operatore e da OF tramite la sezione riservata all'Operatore del Portale Operatori del sito [www.openfiber.it](http://www.openfiber.it). Le fatture saranno corredate da apposito dettaglio.



## 6.2 Contestazioni

6.2.1 Nel caso in cui l'Operatore intenda avanzare contestazioni circa gli importi addebitati, sarà tenuto ad inviare ad OF tempestivamente, e comunque entro il termine di scadenza della fattura, apposita comunicazione corredata da tutta la necessaria documentazione a sostegno delle proprie ragioni, unitamente ad ogni altra informazione utile affinché OF possa compiutamente analizzare le cause che hanno generato la contestazione.

6.2.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione di cui al comma che precede dovrà contenere:

- a) il numero della fattura oggetto di reclamo;
- b) copia della fattura contestata;
- c) l'importo contestato (imponibile);
- d) le motivazioni della contestazione.

6.2.3 Resta inteso che l'Operatore è tenuto comunque a corrispondere gli importi non contestati entro la scadenza della fattura. Qualora Operatore non rispetti detto termine, troveranno applicazione le previsioni di cui al successivo paragrafo 6.3.

6.2.4 Al termine della procedura di verifica, qualora la contestazione risultasse fondata, OF emetterà nota di credito a storno di quanto erroneamente fatturato.


6.2.5 Qualora, invece, la contestazione dovesse risultare infondata, l'Operatore provvederà subito a corrispondere gli importi di cui alla fattura erroneamente oggetto di contestazione, e comunque entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla comunicazione da parte di OF della conclusione del procedimento di verifica.

## 6.3 Interessi di Ritardato Pagamento

6.3.1 Fermo restando l'applicazione degli interessi legali, il ritardo nel pagamento dei Corrispettivi da parte dell'Operatore comporterà, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 14 (Risoluzione), per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di scadenza della fattura e fino alla data dell'effettivo pagamento, l'applicazione di un interesse moratorio.

6.3.2 Il tasso di interesse moratorio applicato sarà pari al tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.





6.3.3 Per il pagamento di detti interessi OF emetterà fattura che l'Operatore dovrà saldare entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di emissione fattura.

## 7. **Garanzia**

7.1 L'Operatore si obbliga a costituire e a consegnare ad OF idonea Garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni" in favore di OF stessa a copertura di ogni e qualsivoglia obbligazione derivante dalla stipula dell'Accordo, come da modello riportato all'Allegato 1.

7.2 Il valore della Garanzia, per il primo anno, sarà pari alla metà dei corrispettivi attesi per i primi dodici mesi calcolati su stima di OF (che sarà elaborata anche in base ai Servizi che l'Operatore ha formalmente richiesto a OF) e, comunque, per un importo minimo non inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00). Per gli anni successivi al primo:

a) ove Operatore scelga di fornire un'unica fideiussione per tutti i Servizi da questi fruiti, l'importo della fideiussione o l'incremento della stessa è calcolato sulla base di un dodicesimo di quanto fatturato nell'anno da OF a Operatore complessivamente per i servizi, moltiplicato per 6 (sei);


b) qualora Operatore scelga di fornire una fideiussione per singolo Servizio, l'importo della fideiussione o il suo incremento è calcolato sulla base di un dodicesimo di quanto fatturato nell'anno da OF a Operatore relativamente al singolo Servizio, moltiplicato per 6 (sei).

7.3 Nell'ipotesi in cui quanto fatturato nell'anno da OF a Operatore per il Servizio e/o per i Servizi sia variato rispetto al momento del rilascio della fideiussione, OF ha facoltà di chiedere l'adeguamento del valore secondo i criteri già individuati all'Articolo 7.2.

7.4 L'Operatore si obbliga a fornire una nuova Garanzia con le medesime caratteristiche indicate all'Articolo 7.1 o a reintegrare la fideiussione prestata ove questa sia venuta meno, in tutta o in parte entro 30 (trenta) giorni solari.

7.5 OF procederà ad una revisione del valore della Garanzia secondo i parametri indicati all'Articolo 7.2. Fatti salvi i casi di cui all'Articolo 7.4, la rivalutazione avverrà con cadenza almeno annuale. L'Operatore dovrà, entro 30 (trenta) giorni solari, dalla comunicazione del valore della rivalutazione provvedere a consegnare la nuova fideiussione.

7.6 In caso di escussione, il valore della Garanzia dovrà essere reintegrato senza indugio, pena la risoluzione del Accordo ex art. 1456 c.c..



7.7 La Garanzia ha decorrenza dalla sua emissione e ha validità di un anno a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo e sarà rinnovata automaticamente di anno in anno, fino alla data di ricezione da parte dell'Emittente dell'originale della Garanzia ovvero di comunicazione di svincolo da parte di OF, al termine della validità dell'Accordo e per gli ulteriori periodi di durata di quest'ultimo, nel caso di rinnovo.

## 8. Durata

8.1 Il presente Accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso e, fermo restando quanto previsto dai successivi Articoli 13 e 14, avrà una durata di 5 (cinque) anni (“Durata”).

8.2 Ad ogni scadenza, l'Accordo si rinnoverà tacitamente per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni fino al 31 dicembre 2037 per Gara I e Gara II e al 31 dicembre 2038 per Gara III salvo che l'Operatore comunichi ad OF per iscritto volontà contraria almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza.


8.3 Resta inteso che i singoli Servizi e, quindi, i singoli Ordini inviati da Operatore in vigenza del presente Accordo, saranno regolati dal medesimo per l'intera loro durata, salvo quanto specificato all'Articolo 8.4. Rientrano tra i predetti Ordini quelli inviati entro e non oltre il sessantesimo giorno solare successivo alla scadenza del presente Accordo.

8.4 Eccezion fatta per il caso della risoluzione dell'Accordo per inadempimento dell'Operatore o del recesso, nei limiti di quanto previsto all'art. 13, l'Ordine mantiene la propria efficacia anche dopo lo spirare del termine di durata dell'Accordo, e fino alla scadenza prevista nell'Ordine stesso ovvero, laddove applicabile, fino alla data della richiesta di cessazione del Servizio, che l'Operatore dovrà comunicare per iscritto a OF almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza. Resta inteso che per tutto il periodo di vigenza degli Ordini, continueranno ad essere valide ed applicate agli stessi tutte le pattuizioni previste dal presente Accordo. Resta inteso che l'Operatore che richieda la cessazione anticipata dei Servizi, assume su di sé ogni responsabilità in merito alle esigenze di continuità di servizio dei Clienti.

8.5 L'estensione della durata degli Ordini può essere richiesta da Operatore fino alla cessazione per qualsiasi motivo dell'Accordo.

## 9. Comitato Tecnico

9.1 Le Parti istituiranno un Comitato Tecnico, allo scopo di analizzare e individuare le soluzioni tecniche maggiormente aderenti alla corretta esecuzione dell'Accordo.

- 
- 9.2 Il Comitato Tecnico sarà composto in modo paritetico dai rappresentanti nominati di volta in volta da ciascuna delle Parti in funzione delle materie da trattare, fino ad un massimo di 3 membri per Parte.
- 9.3 Il Comitato è convocato per iscritto, anche via e-mail, da una delle Parti con almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data della riunione.
- 9.4 Le determinazioni del Comitato Tecnico saranno validamente assunte soltanto con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
- 9.5 Delle riunioni del Comitato Tecnico verrà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dai rappresentanti che hanno partecipato alle riunioni.


#### **10. Natura del rapporto. Autonomia delle Parti**

- 10.1 Nello svolgimento del rapporto derivante dal presente Accordo e dagli Ordini, OF e l'Operatore agiranno come soggetti indipendenti e autonomi, ciascuno a proprio nome e con impiego di mezzi, personale e risorse proprie o comunque nella propria disponibilità, e con organizzazione e gestione a proprio rischio.
- 10.2 Nulla di quanto contenuto nell'Accordo può essere interpretato in modo tale da far sorgere o da far sembrare le Parti come in società o in compartecipazione, o l'una agente o rappresentante dell'altra, fatto salvo diverso espresso accordo tra le Parti stesse.
- 10.3 Nessuna delle Parti ha il potere di vincolare l'altra Parte ovvero di assumere impegni o prestare garanzie in nome o per conto dell'altra, fatta salva la Garanzia di cui all'Articolo 7.
- 10.4 Nessuna Parte è responsabile per i dipendenti, consulenti e appaltatori dell'altra Parte.

#### **11. Dichiarazioni e garanzie di OF**

##### **11.1 OF dichiara e garantisce:**

- a) che il presente Accordo non viola - direttamente o indirettamente - alcuna obbligazione contratta da OF nei confronti dei terzi, a qualsiasi titolo;
- b) che la Rete sarà realizzata ed i Servizi saranno erogati in conformità alle leggi applicabili;
- c) che provvederà a fornire i Servizi conformemente a quanto stabilito nel Listino C e D e negli Ordini;



- d) che provvederà alla gestione e manutenzione della Rete secondo quanto previsto nel Listino C e D;
- e) che, su richiesta espressa dell'Operatore, provvederà a fornirgli i contatti del referente che si occupa della gestione delle emergenze.

11.2 OF si impegna, ove possibile, a comunicare prontamente all'Operatore qualsiasi decisione e/o provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa che possa incidere sull'adempimento dell'Accordo e/o degli Ordini.


11.3 Tutte le dichiarazioni e le garanzie prestate da OF ai sensi del presente Articolo, si intendono prestate – ora e per allora – con riferimento a ciascun Servizio al momento della relativa attivazione/fornitura.

11.4 OF si riserva la possibilità di verificare forme di utilizzo improprio delle proprie infrastrutture, anche mediante richiesta della necessaria documentazione all'Operatore, che provvederà a fornire i necessari riscontri entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta.

## 12. Dichiarazioni e garanzie dell'Operatore

12.1 All'atto della sottoscrizione dell'Accordo, l'Operatore dichiara e garantisce:

- a) che il presente Accordo non viola - direttamente o indirettamente – alcuna obbligazione contratta dall'Operatore nei confronti dei terzi, a qualsiasi titolo;
- b) di essere titolare dell'autorizzazione generale ex Articolo 25 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di ogni altra autorizzazione/licenza/concessione necessaria, nonché di rispettarne le relative disposizioni, così come di volta in volta in vigore;
- c) che l'uso che lo stesso farà dei Servizi e in generale di ogni prestazione relativa e in conformità all'Accordo e/o Ordini non costituirà violazione della normativa applicabile;
- d) che attiverà ovvero migrerà i Clienti sulla Rete di OF in conformità alle previsioni di cui al Listino C e D e agli Ordini;
- e) che in ogni momento offrirà ad OF la collaborazione necessaria in relazione alle attività previste dal presente Accordo e/o dai successivi e correlati Ordini;
- f) che assicurerà che i suoi sistemi siano compatibili con tutti i requisiti specificati da OF nell'Ordine;



g) che non considererà in alcun modo responsabile OF dei ritardi o delle mancate attività che siano causati dall'inadempimento dell'Operatore alle proprie obbligazioni o da un adempimento parziale o da un ritardo dello stesso;

h) che nulla avrà a che pretendere da OF in caso di pianificazione ed attuazione da parte di OF stessa di piani di fermo attività necessari a fini manutentivi e/o di miglioramento delle *performance*, previo tempestivo avviso all'Operatore, restando inteso che, in casi di urgenza, OF possa procedervi anche senza preavviso, impegnandosi comunque a darne informazione il prima possibile all'Operatore, e tenendolo altresì aggiornato in merito al progresso delle attività e relative tempistiche.

12.2 L'Operatore si impegna a comunicare prontamente ad OF, qualsiasi decisione e/o provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa che potrà incidere sull'adempimento dell'Accordo e/o degli Ordini.

12.3 L'Operatore mantiene ogni responsabilità su quanto sopra e manleva fin d'ora OF da qualsivoglia danno, spesa o costo che alla stessa possa derivare dal mancato o parziale rispetto di quanto sopra indicato.


12.4 Resta inteso che ove l'Operatore colleghi apparati come previsto dall'Articolo 4.6 e dal Listino C e D, lo stesso manleva OF da qualsiasi eventuale danno, spesa o extra costo – così come da eventuali richieste o rivendicazioni di terzi asseritamente danneggiati – che alla stessa dovessero derivare a causa dell'installazione, esercizio e/o manutenzione di tali apparati di trasmissione.

12.5 L'Operatore si obbliga a prestare, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge:

a) una copertura assicurativa, a primo rischio, della "Responsabilità Civile verso Terzi" (R.C.T.) per danni causati a terzi, ivi compreso OF, con massimale per evento non inferiore a Euro 2.500.000; e

b) per i soli servizi di housing (colocazione), l'Operatore si obbliga a prestare una copertura assicurativa verso i prestatori d'opera (R.C.O.) con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000 per sinistro e non inferiore a Euro 600,000 per infortunato.

Ogni onere relativo all'emissione ed al mantenimento dell'efficacia delle suddette polizze è a carico dell'Operatore. I rischi e le franchigie non coperti dalle predette Polizze si intendono a carico dell'Operatore. Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa nei confronti di OF. Resta comunque convenuto che qualsiasi previsione assicurativa non modifica e non limita le responsabilità del Operatore.



12.6 Tutte le dichiarazioni e le garanzie prestate dall'Operatore ai sensi del presente Articolo, si intendono prestate – ora e per allora – con riferimento a ciascun Servizio al momento della relativa attivazione/fornitura.

### 13. **Recesso**

13.1 Ciascuna Parte potrà recedere dall'Accordo con effetto immediato, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora, a seguito di una decisione definitiva e non impugnabile dell'Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di autorità di regolamentazione e/o di giudici ordinari od amministrativi, venga revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti di una licenza, concessione per l'uso di frequenze radiomobili e/o autorizzazione generale di cui al D.Lgs 1° agosto 2003 n 259, necessaria per l'esecuzione del Accordo, e che sia tale da compromettere l'esecuzione dello stesso;
- b) qualora l'altra Parte sia posta in liquidazione o sia assoggettata a qualsiasi altra procedura o rimedio concorsuale (ivi inclusi il piano di risanamento ex articolo 67 nonché gli accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis del Regio Decreto n. 267/1942), salvo che la legge disponga altrimenti.


13.2 Nel caso in cui dovesse verificarsi uno degli eventi di cui al comma che precede, la Parte interessata dall'evento stesso ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra Parte entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi.

13.3 Resta inteso che il recesso eventualmente esercitato ai sensi delle disposizioni che precedono non comporterà il venir meno dei diritti e dei rimedi a favore della Parte non interessata dall'evento nel caso in cui la revoca, l'annullamento o la cessazione di qualsiasi titolo autorizzativo di cui al precedente comma 13.1 lett. a) sia conseguenza dell'inadempimento della parte interessata.

13.4 Resta, altresì, inteso che il recesso esercitato ai sensi delle disposizioni che precedono non fa venir meno l'obbligo dell'Operatore di corrispondere ad OF i Corrispettivi maturati alla data di efficacia del recesso.

### 14. **Risoluzione**

14.1 Qualora l'Operatore si renda inadempiente all'obbligo di pagare i Corrispettivi secondo modalità e termini indicati nel presente Accordo, OF potrà risolvere l'Accordo ex articolo 1456 c.c. decorso inutilmente il termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi a decorrere dal



sollecito di pagamento (contenente il numero della fattura, la data di emissione e il relativo importo) inviato da OF all'Operatore.

14.2 Trascorso inutilmente il suddetto termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi, OF avrà inoltre diritto:

- a) a escutere la Garanzia nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto, il mancato pagamento di quanto complessivamente dovuto dall'Operatore a OF superi il 10% di quanto fatturato da OF all'Operatore nei dodici mesi precedenti o, se inferiore, alla data di attivazione del primo Servizio;
- b) ovvero qualora non sia possibile escutere la Garanzia o la stessa non copra l'importo dovuto, a sospendere la richiesta di nuove attivazioni e variazione dei Servizi già contrattualizzati che l'Operatore richiederà a OF fino al pagamento dei Corrispettivi non versati. Resta inteso che, la richiesta di nuove attivazioni resterà sospesa comunque fino alla reintegrazione della Garanzia escussa;
- c) a sospendere, qualora il ritardo si protragga per più di 30 (trenta) Giorni Lavorativi, le attività di assurance e la manutenzione dei Servizi per i quali Operatore non ha effettuato i pagamenti dovuti;
- d) a cessare, qualora il ritardo si protragga per più di 60 (sessanta) Giorni Lavorativi, la fornitura dei Servizi oggetto di ritardo dei pagamenti non contestati.


14.3 Ciascuna Parte potrà risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. laddove l'altra Parte violi l'Articolo 23 dell'Accordo.

14.4 OF potrà risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., nel caso in cui l'Operatore non rilasci, non rinnovi o non reintegri la Garanzia nonché nel caso violi l'Articolo 20 comma 9.

14.5 In caso di risoluzione, restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione.

14.6 In tutti i casi in cui la Parte non inadempiente decida di risolvere l'Accordo e/o l'Ordine, tutti gli oneri e le spese derivanti da tale risoluzione saranno a carico della Parte inadempiente.

14.7 Inoltre, nell'ipotesi di recesso ovvero di risoluzione dell'Accordo o dell'Ordine per inadempimento dell'Operatore, le Parti concordano che, qualora applicabile al caso di specie:



a) a semplice richiesta scritta di OF, Operatore sarà obbligato a riconsegnare gli spazi nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti, liberandoli dagli apparati di trasmissione o da qualunque altra attrezzatura che sia stata collegata da Operatore. Nel caso in cui Operatore, entro 30 giorni solari dalla richiesta di OF, non abbia disconnesso e rimosso gli apparati di trasmissione, OF avrà diritto a provvedere direttamente a disconnettere gli apparati o le altre attrezzature collegate a spese di Operatore.

Resta inteso che, ove in violazione del presente articolo, Operatore continui a far uso a titolo precario dei Collegamenti oltre alla data di recesso o risoluzione per inadempimento dell'Operatore, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a OF, a titolo di indennità d'uso, sino alla definitiva cessazione di tale uso precario ed al termine dello stesso, una somma pari alla quota dell'ultimo canone relativo al Servizio corrisposto, proporzionale al numero di giorni di calendario nei quali tale uso precario si sia protratto, aumentata in misura percentuale pari al 100% dal giorno in cui è divenuta efficace la risoluzione dell'Accordo o dell'Ordine per inadempimento dell'Operatore ovvero il recesso;

b) in caso di risoluzione dell'Accordo o dell'Ordine per inadempimento dell'Operatore, OF, a titolo di penale, avrà diritto al pagamento di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione fino alla data di scadenza naturale, attualizzati al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

## 15. Cessione

15.1 Fatta salva le ipotesi di fusione e scissione, il presente Accordo e tutti i diritti da esso derivanti, non possono essere ceduti, senza il preventivo consenso scritto della Parte ceduta.


15.2 Il divieto di cui all'articolo 15.1 non si applica in caso di cessione:

a) dell'Accordo a Società controllata o controllante, così definita ai sensi dell'art. 2359 co. 1 c.c., a condizione che la società cessionaria sia titolare di licenza individuale che la legittimi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica e di ogni altra eventuale autorizzazione necessaria;

b) dei diritti di credito derivanti dal presente Accordo da OF, che potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Operatore.

15.3 In caso di cessione del presente Accordo ovvero dei diritti da quest'ultimo derivanti (esclusi i diritti di credito), resta inteso che la parte cedente rimane responsabile per l'esatto adempimento delle obbligazioni durante i primi 6 (sei) mesi successivi alla cessione e che la





parte cessionaria dovrà essere titolare di tutti i titoli autorizzativi necessari a garantire il mantenimento di tutti gli impegni che la parte cedente ha assunto con il presente Accordo.

## **16. Limitazione delle responsabilità e dei danni**

16.1 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo, nessuna delle Parti può in alcun modo essere considerata responsabile per eventuali disservizi e/o danni causati da impianti e/o soluzioni di accesso installati dall'altra Parte, da suoi dipendenti o comunque da terzi aventi con essa rapporti contrattuali.

16.2 Fatto salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo, la responsabilità di OF per qualsiasi danno che l'Operatore possa subire, se dipendente direttamente da specifiche e provate azioni/omissioni ad OF addebitabili o imputabili a terzi dalla stessa incaricati, sarà limitata per tutta la durata dell'Accordo ad una somma pari al 30% dei Corrispettivi pagati da Operatore ad OF per anno. L'Operatore rinuncia sin d'ora a richiedere in alcun caso il danno derivante da lucro cessante.

16.3 Resta fermo che ogni rapporto con il Cliente, pubblico o privato, rimane di esclusiva responsabilità dell'Operatore, che si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne OF da qualsivoglia pretesa a qualsiasi titolo avanzata dai Clienti.

16.4 Resta altresì fermo che OF non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per il contenuto delle informazioni trasmesse attraverso i Servizi dall'Operatore.


## **17. Forza maggiore**

17.1 La Parte Colpita si impegna a dare comunicazione dell'evento di Forza Maggiore all'altra Parte dal momento in cui ne è venuta a conoscenza.

17.2 Le Parti si impegnano a cooperare fra loro in buona fede e con la dovuta diligenza al fine di limitare le conseguenze derivanti dall'evento di Forza Maggiore. Tuttavia, ove l'evento di Forza Maggiore dovesse protrarsi più di 60 (sessanta) Giorni Lavorativi consecutivi, ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dall'Accordo e/o Ordini, fermo il diritto ad ottenere il pagamento dei Corrispettivi maturati fino alla data del recesso.

## **18. Riservatezza**

18.1 Tutte le informazioni afferenti l'Accordo e/o gli Ordini, i rapporti tra le Parti, i Clienti, la Rete, i Servizi o i relativi corrispettivi, nonché tutte le informazioni contenute nel Data Base di Vendibilità, comunicate, e/o comunque rese note prima o dopo la data dell'Accordo, da ciascuna Parte all'altra, trasmesse oralmente e/o per iscritto (incluse, ancorché in via




esemplificativa e non esaustiva, il *know how*, ogni informazione finanziaria, economica o legale, ivi comprese analisi, raccolte, memoranda, note, relazioni, dati, studi, o altri documenti, nonché tutte le copie e gli estratti contenenti o basati, in tutto o in parte, su taluna di tali informazioni, etc.), sono denominate come "Informazioni Riservate". Le Informazioni Riservate (e.g. numero di clienti, suddivisione fra le varie tipologie *narrowband*, *broadband* e *ultrabroadband*, dislocazione dei POP, stato degli Edifici, i corrispettivi economici etc.) sono da considerarsi, a tutti gli effetti, "informazioni segrete" ai sensi degli articoli 98 e 99 del D. Lgs. 30/2005 e successive modifiche, e dovranno, pertanto, essere trattate con la massima confidenzialità, anche per preservare una corretta dinamica competitiva sul mercato.

18.2 Esse, tuttavia, non comprendono:

- a) le informazioni di dominio pubblico alla data di sottoscrizione dell'Accordo;
- b) le Informazioni Riservate divenute di dominio pubblico in data successiva alla sottoscrizione dell'Accordo per cause non imputabili alle Parti che le hanno ricevute;
- c) per le quali la Parte ricevente dia prova di esserne in possesso al momento o prima del perfezionamento del presente Accordo;
- d) per le quali la Parte ricevente dia prova che siano state ricevute da terze parti non vincolate da un accordo di riservatezza;
- e) per le quali la Parte ricevente dia prova che siano state da essa autonomamente elaborate, senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate;
- f) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte comunicante.

18.3 Ciascuna Parte si impegna se legalmente possibile a dare preventiva informazione all'altra Parte di tutte le Informazioni Riservate che la Parte dovesse essere costretta a rivelare in seguito ad una richiesta ricevuta dall'autorità giudiziaria, regolamentare, amministrativa, di sorveglianza, o in adempimento ad un ordine della stessa, o ancora per adempiere ad obblighi di legge e/o regolamentari sopravvenuti alla data di sottoscrizione dell'Accordo. La suddetta Parte si impegna altresì a concordare, per quanto possibile, con l'altra, i tempi, le modalità ed il contenuto di tali comunicazioni.

18.4 Le Parti si impegnano, personalmente, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ, anche per conto dei rispettivi soci, amministratori e dipendenti, a mantenere



strettamente riservate e a non divulgare, e/o comunque a non rendere note, a terzi che non siano stati nominati Responsabili del Trattamento dei dati, le Informazioni Riservate.

18.5 Resta infine inteso che le Parti concorderanno in buona fede il contenuto di eventuali comunicazioni agli organi di stampa inerenti l'Accordo.

18.6 Ciascuna Parte si impegna per tutta la durata del rapporto, come disciplinata dal Listino C e D dagli Ordini, e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla cessazione dell'efficacia degli stessi,

(i) a mantenere segrete tutte le Informazioni Riservate e a non rivelare né divulgare alcuna delle Informazioni Riservate ad alcuno;

(ii) ad adottare tutte le misure necessarie e indispensabili al fine di mantenere le Informazioni Riservate confidenziali e riservate;

(iii) a non utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate per scopi che non siano connessi all'esecuzione dell'Accordo e dell'Ordine;


(iv) a restituire tutto quanto eventualmente ricevuto dall'altra Parte e/o a distruggere le copie della documentazione ricevuta, previa richiesta scritta.


## 19. **Trattamento dei dati personali**

19.1 Ciascuna Parte è titolare autonomo dei dati personali di contatto scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente Accordo ("Informazioni di Contatto"), che saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs.196/03 e della normativa in vigore.

19.2 Le Parti garantiscono che le Informazioni di Contatto saranno trattate mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione dell'Accordo e, comunque, in modo da garantire la riservatezza delle stesse.

19.3 Le Informazioni di Contatto trattate nell'ambito del rapporto scaturente dall'Accordo saranno trattate in Italia, e potranno essere comunicate a consulenti o soggetti autorizzati nell'elaborazione dei dati.

- 
- 19.4 Le Informazioni di Contatto potranno essere comunicate ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate a ciascuna Parte, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al Trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela delle Informazioni di Contatto previsto dall'Accordo. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sovra indicate.
- 19.5 Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, le cui Informazioni di Contatto possono essere trattate dall'altra Parte e si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad accedere, aggiornare, rettificare o cancellare le proprie Informazioni di Contatto trattate dall'altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.
- 19.6 Un eventuale rifiuto a fornire le Informazioni di Contatto potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali Informazioni di Contatto risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire le Informazioni di Contatto in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
- 19.7 Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.
- 19.8 Le richieste inerenti l'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso OF, inviando una e-mail all'indirizzo: [privacy@openfiber.it](mailto:privacy@openfiber.it) e nel caso di richieste verso l'Operatore, inviando una e-mail all'indirizzo: [privacy@insiel.it](mailto:privacy@insiel.it)
- 19.9 In questo contesto, OF comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti i trattamenti delle Informazioni di Contatto di cui OF è Titolare, al seguente recapito: [dpo.of@openfiber.it](mailto:dpo.of@openfiber.it). Parimenti, l'Operatore, comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti i trattamenti delle Informazioni di Contatto di cui esso è Titolare, al seguente recapito: [dpo@insiel.it](mailto:dpo@insiel.it).



19.10 OF accetta di essere nominato Responsabile del Trattamento ai sensi del GDPR”, nel caso in cui dovesse trattare dati personali di cui l’Operatore è Titolare, nell’ambito dell’esecuzione delle attività/dei Servizi previsti dal Listino C e D.

## 20. **Miscellanea**

20.1 L’Accordo costituisce espressione integrale, vincolante e completa degli accordi intervenuti tra le Parti relativamente all’oggetto e supera qualsivoglia altra pattuizione intercorsa tra le stesse in relazione al medesimo oggetto.

20.2 Restano tuttavia validi ed efficaci, salva diversa espressa pattuizione delle Parti, eventuali Ordini effettuati sulla base di precedenti accordi.

20.3 Ciascuna Parte, su richiesta dall’altra Parte, collaborerà in buona fede per fornire le informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui all’Accordo.


20.4 Qualsiasi modifica all’Accordo, fatte salve le previsioni del Listino C e D e suoi allegati che sono immediatamente applicabili come tempo per tempo modificati e integrati e pubblicati sul sito internet di OF, dovrà essere convenuta per iscritto, e dovrà risultare da documento sottoscritto da entrambe le Parti.

20.5 Non si ritiene che una delle Parti abbia rinunciato ad alcun diritto o facoltà conferito dall’Accordo, salvo che tale rinuncia sia stata espressamente manifestata per iscritto all’altra Parte.

20.6 Eventuali ritardi od omissioni di una Parte nel far valere diritti o nell’esercitare facoltà che ad essa competano in virtù dell’Accordo non potrà, in alcun caso, essere interpretata alla stregua di acquiescenza o rinuncia a fare ciò, in epoca successiva. La rinuncia ad un diritto e facoltà non implica la rinuncia agli altri diritti o facoltà né a diritti o facoltà future ancorché della stessa natura.

20.7 Qualora singole disposizioni dell’Accordo risultino o diventino invalide o inefficaci, la validità o efficacia delle rimanenti disposizioni rimarrà immutata. In tal caso, le Parti dovranno fare sforzi ragionevoli al fine di sostituire le eventuali disposizioni invalide o inefficaci con altre disposizioni che corrispondano il più possibile all’intento economico e commerciale delle eventuali disposizioni invalide o inefficaci.

20.8 Qualora OF conceda all’Operatore l’utilizzo del logo, del nome o del marchio di OF, quest’ultimo dovrà agire secondo le indicazioni ricevute da OF, senza screditarla e con modalità non fuorvianti per il pubblico. L’Operatore dovrà inoltre operare con chiarezza e



precisione in riferimento alla natura del rapporto tra l'Operatore stesso e OF. OF si riserva il diritto a proprio insindacabile giudizio di valutare eventuali difformità da parte dell'Operatore nei formati e nelle modalità tecniche di applicazione e di comunicazione del logo OF che saranno concordate fra le Parti. Qualora OF riscontri tali difformità lo comunicherà all'Operatore che dovrà immediatamente adeguarsi a quanto concordato fra le Parti. L'Operatore su richiesta insindacabile di OF, motivata dal comportamento dell'Operatore che violi le regole della concorrenza o attui comunque comportamenti che ledano l'immagine di OF, sospenderà l'utilizzo in qualsiasi forma del nome, marchio e/o del logo di OF. L'Operatore dovrà tenere indenne OF da tutte le conseguenze, ivi compresi eventuali danni e azioni legali, connesse ad un uso non corretto del nome, marchio e/o del logo di OF. Resta fermo che il rapporto con il Cliente rimane di esclusiva responsabilità di Operatore, che manleva e tiene indenne OF da qualsivoglia pretesa che i Clienti intendano vantare nei confronti di OF medesima.

20.9 Il presente Accordo non dovrà mai intendersi come concessione di licenza o trasferimento di proprietà dei diritti vantati da una Parte sui segni distintivi o sui brevetti, modelli e disegni in favore dell'altra Parte. Nessuna Parte è autorizzata ad usare il marchio (registrato o meno) o la denominazione sociale dell'altra Parte, senza previo consenso scritto.

## 21. **Regime fiscale – Spese**

21.1 L'Accordo dovrà essere registrato solamente in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta a cura e spese della Parte che ne richieda la registrazione.


21.2 Ognuna delle Parti sosterrà le spese di propria competenza relativamente alla redazione dell'Accordo e alla gestione delle trattative, inclusi i compensi per prestazioni professionali.

## 22. **Legge applicabile e Foro competente in via esclusiva**

22.1 L'Accordo e i diritti e gli obblighi da esso derivanti, sono regolati e dovranno essere interpretati in conformità con quanto disposto dalla legge italiana.

22.2 Le Parti espressamente stabiliscono che per tutte le controversie sulla interpretazione, redazione ed esecuzione dell'Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, escludendo espressamente ogni eventuale, concorrente e/o alternativa competenza degli altri fori previsti dalla legge. La presente clausola non costituisce in alcun caso deroga alla competenza dell'AGCOM in materia di risoluzione delle controversie fra operatori, ai sensi dell'articolo 23 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

## 23. **Obblighi di conformità alla Legge, al Codice di Condotta e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001**




23.1 Le Parti si impegnano per sé ed i loro terzi rappresentanti coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui all'Accordo ad agire in modo da rispettare la normativa anticorruzione o concussione applicabile ("Leggi Anti-corruzione"), al fine di evitare la commissione di una eventuale violazione o di causare all'altra Parte la violazione delle Leggi Anticorruzione. Le Leggi Anticorruzione:

- a) vietano i pagamenti a funzionari governativi ed ai privati, direttamente o tramite intermediari, al fine di ottenere o mantenere affari, o di garantire un vantaggio commerciale improprio;
- b) richiedono il mantenimento dei libri, registri, fatture e altri documenti riguardanti i pagamenti e le spese in modo da riflettere, per quanto ragionevole, nel dettaglio, il carattere e l'importo di tali spese e le transazioni a cui fanno riferimento;
- c) vietano l'uso di fondi che non sono pienamente contabilizzati, compresi i conti "extracontabili".

23.2 Le Parti dichiarano, garantiscono e pattuiscono che, in relazione all'Accordo o qualsiasi altra operazione o azione che coinvolga o che benefici rispettivamente l'Operatore o OF, i propri rappresentanti non faranno o prometteranno di fare, hanno mai fatto, o hanno mai concordato o promesso di fare, pagamenti o offrire omaggi, proprietà, benefici, o qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente, a: (a) funzionari pubblici o dipendenti pubblici (compresi i rappresentanti di società di proprietà dello Stato e controllate dallo stato), (b) partiti politici o loro funzionari o candidati, o (c) qualsiasi altra persona o entità, se tale pagamento o offerta può violare le Leggi Anticorruzione.

23.3 Le Parti dichiarano, garantiscono e pattuiscono che non hanno intrapreso o hanno omesso di intraprendere azioni che possano sottoporre i rispettivi gruppi societari di appartenenza potenziali responsabilità nell'ambito delle Leggi Anticorruzione. Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare i rispettivi Codici Etici, di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società ed i rispettivi Modelli di Organizzazione di Gestione e di Controllo adottati da Operatore e OF, impegnandosi conseguentemente ad astenersi dal porre in essere comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo. L'inosservanza, anche parziale, delle obbligazioni di cui al D.Lgs. 231/2001 costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui all'Accordo che legittima la Parte adempiente a sospendere l'esecuzione dell'Accordo e degli Ordini o nei casi più gravi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

23.4 Ciascuna delle Parti, inoltre, si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi pretesa o danno diretto o indiretto ad essa derivante da qualsiasi violazione del



rispettivo Codice di Condotta o Modello di organizzazione gestione e controllo da parte di esse. In ogni caso, in caso di violazione del Codice di Condotta o del Modello di organizzazione gestione e controllo, ciascuna Parte sarà obbligata a fornire la più ampia cooperazione e a mettere a disposizione dell'altra Parte o dei rispettivi incaricati qualsiasi documento che possa essere richiesto in riferimento a tale violazione.

#### **24. Sicurezza del personale**

24.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente, nel caso di affidamento di lavori nei siti indicati da una delle Parti : a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

24.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte. Permangono a carico di ogni singola Parte gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività dalla stessa esercitata. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità o danno derivante dal mancato rispetto da parte dell'altra Parte degli obblighi di cui al presente articolo.


24.3 Resta inteso che il personale di ognuna delle Parti sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure formulate dall'altra Parte.

24.4 Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, appaltatori, subappaltatori e qualunque terzo che con una delle parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

#### **25. Comunicazioni**

25.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo pec o tramite raccomandata a/r agli indirizzi che di seguito si indicano:





Per OPERATORE

**Insiel S.p.A.**

**Emanuele Maggi**

INSIEL S.p.A. - via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste

PEC: protocollo@pec.insiel.it

MAIL: presidenza.insiel@insiel.it

Per OF

**OpEn Fiber S.p.A.**

Viale Certosa, n. 2

20155 Milano

PEC: openfiber@pec.openfiber.it

25.2 Ciascuna Parte provvederà a comunicare tempestivamente e per iscritto all'altra eventuali cambiamenti relativi ai suddetti recapiti e aggiornamenti relativi alla lista di contatti.


## 26. **Allegati**

26.1 L' Allegato al presente Accordo è il seguente:

Allegato 1 FAC simile Garanzia .

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver negoziato liberamente l'Accordo e che, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c..

\*\*\*\*\*



**OpEn Fiber S.p.A.**  
Viale Certosa 2  
20155 Milano (MI)

---


Simone Bonannini  
*Direttore Marketing & Commerciale*

**Per integrale accettazione**

**Insiel S.p.A.**  
Via San Francesco d'Assisi, 43  
34133 Trieste (TS)

---

Diego Antonini  
*Presidente e Amministratore Delegato*



## Allegato 1

### **FAC SIMILE GARANZIA**

*[Carta intestata del soggetto Emittente]*

Spettabile  
**OpEn Fiber S.p.A.**  
Viale Certosa 2  
20155 Milano


[●], li ●]

**Oggetto:** Fideiussione autonoma escutibile a prima richiesta scritta e senza eccezioni

**DATI SOGGETTO EMITTENTE** (di seguito “**Emittente**”) con sede legale in [●], via [●], n. [●], iscritta nel registro delle imprese di [●] n [●] Codice Fiscale [●], Partita IVA [●], in persona del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i [●][●][●], nato/i il [●], a [●], Codice Fiscale [●], munito/i dei necessari poteri per la costituzione di una fideiussione emittente autonoma, escutibile a prima richiesta scritta (di seguito la “**Garanzia**”), a beneficio di OpEn Fiber S.p.A. (di seguito “**OF**”),

### **PREMESSO CHE**

- a) [●], società con sede legale in [●], via [●], n. [●], Codice Fiscale [●], Partita IVA [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], n. [●] (di seguito “**Operatore**”), deve rilasciare in favore di **OF**, società con sede legale in Milano, viale Certosa 2, capitale sociale Euro 250.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Milano n. 09320630966, una fideiussione emittente autonoma, escutibile a prima richiesta scritta in relazione alla sottoscrizione di un **accordo per la fornitura servizi wholesale** nei Cluster C e D (di seguito l’“**Accordo**”);
- b) La **Garanzia** è rilasciata a copertura di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula dell’**Accordo**, delle obbligazioni legate alla corresponsione dei canoni, dei corrispettivi, o comunque di ogni somma, che l’**Accordo** pone a carico di **Operatore**, nei confronti di **OF**.
- c) In conformità con quanto previsto dal suindicato **Accordo**, [●] deve provvedere



a stipulare, in favore di **OF**, una fideiussione, di importo pari a Euro [●] (●/00), entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'Accordo/del Contratto Applicativo, a garanzia della serietà del proprio impegno e a salvaguardia degli oneri e delle obbligazioni assunte anche verso terzi da **OF**.

- d) In conformità a quanto previsto dall'art. 7 dell'**Accordo**, [●] deve provvedere a garantire il reintegro senza indugio della fideiussione, ogni qual volta sia escussa, e in conformità alla rivalutazione che potrà essere intervenuta si richiama di **OF** o, comunque, con cadenza annuale, a pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

## TUTTO CIO' PREMESSO

L'**Emittente** si costituisce, irrevocabilmente e incondizionatamente, fideiussore a beneficio di **OF** e nell'interesse di **Operatore**, a garanzia dell'adempimento dell'impegno assunto da **Operatore**, di cui in premessa.

### Articolo 1

1.1. La **Emittente** si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, a pagare immediatamente a prima richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti di [●], tutte le somme, nella misura discrezionalmente individuata, che **OF** sarà a richiedere al titolo sopra indicato, entro il limite di Euro [●] (●/00) ovvero entro il limite rivalutato secondo quanto stabilito in premessa.

1.2. La **Garanzia** potrà essere escussa anche più volte.

1.3. La **Emittente** dichiara che alla **Garanzia** non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 Cod. civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.


### Articolo 2

2.1 Il pagamento delle somme richieste dovrà avvenire con valuta fissa entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Emittente della richiesta spedita da **OF** con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza anche a **Operatore**, senza che la **Emittente** possa sollevare eccezione o contestazione alcuna, comprese quelle che spettano a **Operatore**, rinunciando, comunque, fin da ora espressamente ad eccepirle, anche in caso di eventuale opposizione di terzi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c.

2.2. Eventuali condizioni generali, in contrasto con quanto specificamente previsto nella presente **Garanzia**, non hanno effetto nei confronti di **OF**.

### Articolo 3

3.1 La presente **Garanzia** avrà validità di un anno a partire dalla data di emissione (i.e. fino al gg/mm/aaaa) e sarà rinnovata automaticamente di anno in anno, fino



alla data di ricezione da parte dell'**Emittente** dell'originale della **Garanzia** ovvero di comunicazione di svincolo da parte di **OF**, al termine della validità dell'**Accordo**, salvo che venga data disdetta da parte dell'**Emittente**, da comunicarsi ad **OF** almeno 90 (novanta) giorni di calendario e consecutivi prima della scadenza annuale, attuale o rinnovata.

3.2. L'**Emittente** si obbliga altresì a non revocare la **Garanzia** in nessun altro caso e a non recedere unilateralmente da essa per alcuna ragione, intendendo rimanere obbligata per tutta la durata anzidetta nei termini qui trascritti.

#### Articolo 4

Ogni comunicazione afferente la **Garanzia** sarà inviata come segue:

**Emittente:** [●], Filiale di [●], Via [●] n. [●], Fax [●] all'attenzione di [●]

**OF:** OpEn Fiber S.p.A., Viale Certosa 2, 20155 Milano

#### Articolo 5

Per ogni eventuale controversia afferente o comunque originata dalla presente **Garanzia**, rimane esclusivamente competente il Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.


[●], li [●]

F.to EMITTENTE. \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 del codice civile, la Emittente approva specificamente le pattuizioni di cui ai seguenti articoli della presente fideiussione: limitazione alla facoltà di opporre eccezioni (art. 1 comma 2), rinuncia, da parte della Banca, ai diritti di cui all'art. 1945 c.c. (art. 1, comma 3), clausola di elezione di foro esclusivamente competente (art. 4)

[●], li [●]

F.to EMITTENTE \_\_\_\_\_



insiel

Informatica per il Sistema  
degli Enti Locali SpA  
con socio unico  
via San Francesco, 43  
34133 Trieste  
tel + 39 040 3737111  
fax + 39 040 3737333  
PEC: protocollo@pec.insiel.it  
www.insiel.it  
info@insiel.it

capitale sociale euro 17766250,00 i.v.  
r.i. Trieste, c.f. e p.iva 00118410323  
r.e.a. Trieste 71598  
direzione e coordinamento  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
azienda con sistemi di gestione certificati  
per la qualità:  
UNI EN ISO 9001:2015  
per la salute e sicurezza sul lavoro:  
BS OHSAS 18001:2007  
per la sicurezza delle informazioni:  
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

Trieste

[UT/dq]

oggetto: Proposta di Accordo Quadro per la  
fornitura dei Servizi sui Comuni e nelle Aree  
dei Cluster C e D, pubblicata sul sito di  
OpEn Fiber S.p.A. – Area Infratel in data  
19/06/19 e successivi aggiornamenti

Spettabile  
OpEn Fiber S.p.A.  
Viale Certosa, n. 2  
20155 Milano MI

alla c.a. Ing. Simone Bonannini  
Direttore Marketing e Commerciale

PEC: [operfiber@pec.openfiber.it](mailto:operfiber@pec.openfiber.it)  
e [commerciale@pec.openfiber.it](mailto:commerciale@pec.openfiber.it)

Egredi Signori, in riferimento all'accordo in oggetto, che Insiel S.p.A. ("Insiel") e OpEn Fiber S.p.A. ("OF") hanno sottoscritto il 25/09/2020 (l'"Accordo Quadro C e D"), e alle intese intercorse, con la presente lettera, Insiel e OF confermano quanto segue:


OF si impegna a non richiedere a Insiel, per l'anno 2020, la Garanzia di cui all'articolo 7 dell'Accordo Quadro C e D e a disapplicare tutte le previsioni ad essa riferite ivi presenti e – fatta salva la verifica di anno in anno, da parte di OF, del corretto adempimento da parte di Insiel alle obbligazioni ed agli impegni previsti dall'Accordo Quadro C e D e dal Listino C e D, e del mantenimento dei requisiti e presupposti individuati ai successivi punti da (i) a (iv) – a non richiedere la Garanzia negli anni successivi e per tutta la durata di detto Accordo Quadro C e D.

Ai fini dell'applicazione di quanto precede, Insiel dichiara:

- (i) di essere a conoscenza di tutte le obbligazioni a suo carico nascenti dalla fornitura dei Servizi Wholesale da parte di OF a Insiel stessa in forza dell'Accordo Quadro C e D e del Listino C e D;
- (ii) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato o comunque di non essere assoggettata a qualsivoglia procedura concorsuale;
- (iii) di essere affidabile sotto il profilo finanziario e di avere la capacità di realizzare investimenti nonché di avere i mezzi finanziari sufficienti per adempiere agli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro C e D, anche con riferimento al versamento di tutti i Corrispettivi previsti dal Listino C e D;
- (iv) di essere società in house della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di avere capitale totalmente pubblico (come previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale del 14 luglio 2011, n. 9) in quanto ad oggi interamente controllato dalla Regione stessa.

Documento sottoscritto con firma digitale ex art. 24 D. Lgs. 82/2005

© Tutti i diritti riservati. Proprietà INSIEL SpA  
Documento a circolazione limitata rivolto unicamente ai destinatari esplicitati



La presente lettera deve intendersi come parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro C e D e deve pertanto costituire valido strumento interpretativo/integrativo dei contenuti dell'Accordo Quadro C e D stesso, secondo buona fede e correttezza.

Ove non diversamente specificato nella presente lettera, i termini riportati con l'iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nell'Accordo Quadro C e D.

Distinti saluti.

Diego Antonini  
Presidente e Amministratore Delegato